

Tares: la nuova tariffa sui rifiuti e sui servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES, o RES), in sostituzione di tutti i tributi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA1 e TIA2), sia di natura tributaria (TARSU), compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

L'introduzione di un unico tributo ha lo scopo di porre fine alla diversificata contribuzione sul territorio nazionale, nonché di eliminare le incertezze sulla natura del prelievo, dopo le numerose pronunce giurisprudenziali, con i conseguenti risvolti applicativi, soprattutto per quanto riguarda l'IVA.

1. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il nuovo tributo è stato introdotto dall'articolo 14, decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 (decreto "salva Italia"), che nei 47 commi disciplina l'ambito soggettivo, oggettivo, la misura, la quantificazione, le esclusioni e riduzioni, la dichiarazione.

Con la successiva legge di stabilità per il 2013 (art. 1, c. 387, legge n. 228 del 24/12/2012), sono state modificate alcune disposizioni contenute nel citato articolo 14, con la conseguenza che la normativa in commento si è definitivamente assestata dopo tale ultimo intervento legislativo, che ha tra l'altro posticipato al mese di luglio 2013 (salvo ulteriori slittamenti) il termine di versamento della prima rata del tributo, per l'annualità in corso.

2. IL NUOVO TRIBUTO

La nuova TARES è un tributo comunale sui rifiuti e servizi, costituito da una tariffa e da una maggiorazione, come segue:

- **la componente "rifiuti"** deve coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica: la tariffa è proporzionata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e tipologia di attività svolte;
- **la componente "servizi"** deve coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, gestione strade, etc.): è costituita dalla maggiorazione pari a 30 centesimi di euro per metro quadrato (con possibilità di aumento a 40 centesimi con deliberazione del consiglio comunale).

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. AMBITO SOGGETTIVO (commi 2-3, 5-7)

Il soggetto attivo, cioè l'ente impositore, è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili soggetti al tributo.

Il soggetto passivo è qualunque possessore, occupante o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibiti a qualunque uso, suscettibili di produrre rifiuti. Il comma 3 dell'art. 14 dispone, quindi, che il presupposto soggettivo per l'applicazione del tributo è il mero possesso di un'area adibita a produrre rifiuti.


Si può ritenere che:

- **possessore** è colui che esercita un potere di fatto sull'immobile, espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali;
- **occupante**: colui che occupa materialmente il locale anche senza titolo;
- **detentore**: colui che possa disporre a qualsiasi titolo del locale o area.

Nel caso di **utilizzo temporaneo** (cioè, di utilizzo per un periodo non superiore a 6 mesi (anche non continuativi) nel corso dello stesso anno solare, il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in **multiproprietà** e centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento del tributo per le parti di uso comune e per quelle ad uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, rimanendo salvi nei loro confronti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali ed aree in uso esclusivo (art. 14, c.7). Quindi, fermo restando che i soggetti passivi sono i singoli occupanti, il responsabile del versamento è il gestore dei servizi comuni.

Sussiste un **vincolo di solidarietà** tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o aree (art. 14, comma 5).



4. AMBITO OGGETTIVO (commi 3-4)

Il tributo colpisce il possesso, detenzione, occupazione di un locale o area scoperta **suscettibile di produrre rifiuti**, a prescindere dall'uso a cui il medesimo è adibito. Quindi, non rileva l'effettiva produzione di rifiuti, ma **la potenziale produzione degli stessi**.

Il "locale" è l'unità immobiliare o la porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale (abitativo, commerciale, produttivo, servizi). L'"area scoperta" è l'estensione (o superfici) spaziale comunque utilizzabile e concretamente utilizzata da una comunità umana, quindi a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta (Cass. 3829/2009).

Sono **escluse** (ai sensi del comma 4, art. 14):

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
- aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.



5. IL TRIBUTO

Come già evidenziato nel par. 2, la nuova TARES è composta da due elementi:

- la **tariffa**, destinata a coprire la componente rifiuti (art. 14, cc. 8-11); come previsto dal comma 11, la tariffa è costituita da:
 - **una quota determinata in base al costo del servizio di gestione dei rifiuti**, riferita agli investimenti e ammortamenti;
 - **una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.**
- la **maggiorazione**, destinata a coprire i servizi indivisibili del comune (art. 14, c. 13).

5.1 La Tariffa

La tariffa è calcolata in base alla **quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/4/1999.

Per quando riguarda la determinazione della **superficie** assoggettabile al tributo:

- il comma 10 stabilisce l'**esclusione della superficie su cui si formano rifiuti speciali**, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 9 e 9-bis precisano la modalità di determinazione della **superficie imponibile**:

- nel **periodo transitorio**, fino alla revisione del catasto, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Vanno considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, TIA1 e TIA2.

Il Comune, nell'ambito dell'attività di accertamento, può considerare come superficie assoggettabile al tributo:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano: la superficie pari all'80% della superficie catastale determinata ex D.P.R. n. 138/98;
- per le altre unità immobiliari: la superficie calpestabile.

- **a regime**, il comma 9-bis stabilisce che sono attivate procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune, al fine di pervenire alla determinazione della superficie imponibile pari all'80% di quella catastale determinabile con i criteri di cui al D.P.R. n. 138/98. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici nelle forme più idonee.

5.2 La maggiorazione (comma 13)

Sulla tariffa è applicabile la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. La misura della maggiorazione è pari allo 0,30 euro per metro quadrato.

Tale misura può essere elevata fino a 0,40 euro per metro quadrato, con deliberazione del consiglio comunale, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

5.3 Le riduzioni

Sono previste alcune agevolazioni, sia sulla tariffa che sulla maggiorazione:

- a) la **tariffa può essere ridotta dal comune**, con proprio regolamento, nella misura massima del **30%**, per i seguenti locali (comma 15):
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora per più di 6 mesi l'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.
- b) per le **zone in cui non è effettuata la raccolta** (comma 16): il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- c) nel caso di **raccolta differenziata** riferibile alle utenze domestiche, sono assicurate riduzioni (comma 17);
- d) nel caso di **rifiuti assimilati** che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale a tale quantità di rifiuti (comma 18);
- e) il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa nel caso di (comma 20):
 - mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
 - effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento,
 - interruzione del servizio per motivi sindacali, o per impedimenti organizzativi imprevedibili che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo a persone o ambiente;

- f) ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere deliberate dal consiglio comunale (comma 19).

5.4 L'approvazione delle tariffe (comma 23)

Le tariffe sono approvate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

5.5 Tariffa giornaliera (commi 24-26)

E' prevista l'applicazione del tributo a tariffa giornaliera, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, con o senza autorizzazione. L'utilizzo o detenzione è temporaneo se si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

In tal caso, il Comune stabilisce con il regolamento le modalità di applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o per l'imposta municipale secondaria, di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, dalla data di entrata in vigore della stessa (cioè, dal 2014).

5.6 Tariffa puntuale (commi 29-32)

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti che vengono conferiti al servizio di raccolta degli stessi, possono, con regolamento, prevedere in luogo dell'applicazione della Tares, una tariffa avente natura corrispettiva.

Il tributo comunale è applicato limitatamente alla componente relativa ai servizi indivisibili.

La tariffa puntuale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. LE MODALITA' E I TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TARES (comma 35)

Fino al 31 dicembre 2013 il Comune può affidare la gestione della TARES o della tariffa puntuale ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARSU, TIA1 e TIA2.

Il versamento della TARES, della tariffa puntuale e della maggiorazione saranno definiti con appositi decreti del direttore generale del Dipartimento finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'ANCI, che dovranno garantire la massima semplificazione degli adempimenti.

In ogni caso, sono stabiliti dal legislatore alcuni punti fermi, in base ai quali il versamento è effettuato:

- esclusivamente al Comune;
- tramite mod. F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale;
- in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (i Comuni possono comunque variare il numero delle rate e delle scadenze);
- il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Esclusivamente per l'anno 2013 sono stabilite alcune regole specifiche:

- il termine di versamento della prima rata è posticipato a luglio (con possibilità per il Comune di far slittare ulteriormente tale termine);
- l'importo delle rate è determinato in acconto fino alla determinazione delle tariffe; è commisurato all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o TIA1 o TIA2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU, TIA1 e TIA2 applicate dal Comune nel 2012;
- il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe;
- il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro/mq, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al versamento del tributo o tariffa puntuale, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio sulla maggiorazione, qualora il Comune le elevi fino alla misura di 0.40 euro/mq, è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

7. LA DICHIARAZIONE (commi 33-34)

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi del tributo entro il termine stabilito nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso. Nel caso di un medesimo locale occupato da più soggetti passivi, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino cambiamenti che incidono sulla determinazione del tributo.

La dichiarazione è redatta su modello reso disponibile dal Comune e deve obbligatoriamente avere il seguente contenuto:

- dati catastali;
- numero civico di ubicazione dell'immobile;
- numero dell'interno (ove esistente).

8. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO (comma 36-38)

Il funzionario responsabile designato dal Comune può:

- inviare questionari al contribuente
- richiedere dati e notizie a uffici pubblici o enti di gestione di servizi pubblici
- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Nel caso di mancata collaborazione del contribuente, o altro impedimento diretto alla rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

9. SANZIONI (commi 39-44)

I commi 39-44 stabiliscono le sanzioni applicabili, fermo restando che il Comune può, con proprio regolamento, stabilire circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Violazione	Sanzione	
omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione	30%	
Omessa presentazione della dichiarazione	Dal 100% al 200% tributo non versato (minimo 50 €)	<i>Ridotte ad 1/3 se interviene acquiescenza entro il termine di presentazione del ricorso, con pagamento del tributo (se dovuto), sanzione e interessi</i>
Infedele dichiarazione	Dal 50% al 100% tributo non versato (minimo 50 €)	
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 gg	Da 100 € a 500 €	

Sono applicabili i commi da 161 a 170, articolo 1, L. n. 296/2006, relativamente a:

- **rettifica dichiarazioni ed avvisi di accertamento;**
- **riscossione coattiva:** il titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- **rimborso somme versate e non dovute:** richiesto entro il termine di 5 anni dal versamento, o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro 180 gg. dall'istanza;
- **misura dell'interesse;**
- **arrotondamento del versamento:** per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi; per eccesso se superiore a detto importo;
- **modalità di compensazione** e limite minimo di versamento e rimborso: il Comune stabilisce la relativa disciplina.